

negli stromenti notariali imposta ai prevaricatori dei contratti. Il Dolfin e alcuni altri Annalisti scrivono: nel 1192 *fu coniato certa moneta d'argento dal D: Aurio Maistropiero, dal nome del Duce chiamata Aureoli, della quale al di d'oxi in le carte pubbliche, dove è esposta la pena di 5 libre, è fatta singolar menzione*. Questo è un volgar errore nato dall'ideata etimologia delle *librae auri*. Nel 960 si tenne un Sinodo in S. Marco per vietare il commercio degli Schiavi. La pena posta dal Doge fu, che il contrafaciente *componat in Palatio nostro auri obrizi Libras quinque*. Trovasi spesso ancora lire dieci, che sembra pena doppia, e talvolta anche *auri purissimi libras mille*; che se non è una mera formula notariale, vorrà dire lire che formavano le monete d'oro puro. Ma lire cinque erano l'ordinaria pena. Nello Statuto Veneto I, 32, queste cinque lire d'oro si valutano *libras quinque & solidos 12*. Ma in due esemplari Ms. dello Statuto esistenti appresso il Sig. Abbate Canonici, si legge soldi $12\frac{1}{2}$. Uno fu scritto nel 1369, e legge, *computamus libras V, & solidos $12\frac{1}{2}$ nostra moneta*: l'altro pure appartiene al sec. XIV, e in una nota marginale che sembra coeva si dice: *Libra fuit quaedam moneta auri, quae tunc valebat sold. $12\frac{1}{2}$, & computatur hic similiter*. Nell'antico volgarizzamento poi per quelle parole *Nostra moneta*, si traduce *De' grossi*. Comunque sia, se soldi 40 de' grossi mi dan un Zecchino; L. 5, 12, ovvero soldi 112, mi daranno Zecchini $2\frac{4}{5}$, cioè a nostra moneta L. 61, 12, ovvero secondo la lezione delli due Mss. mi daranno, L. 61, 17, 6, che è quan-